

DISCIPLINARE MERCATINO DELL'HOBBISTICA E DELL'USATO

Art. 1 Oggetto e finalità del mercato

1. Il mercato sperimentale denominato **"Mercatino dell'hobbistica e dell'usato"** è disciplinato dalle disposizioni che seguono ed ha lo scopo di contribuire alla valorizzazione del territorio proponendo ai cittadini, residenti ed ospiti, un'occasione di aggregazione e ritrovo basata sulla vendita o scambio/baratto da parte di privati ed associazioni di oggetti di modico valore, non di pregio ed anche da collezionismo, usati o di propria produzione.

2. L'attività di vendita, scambio o baratto deve essere effettuata in forma non imprenditoriale ed a livello occasionale escludendo a priori qualsiasi attività di commercio su area pubblica.

3. Il disciplinare recepisce i requisiti e i limiti stabiliti dalla Giunta provinciale per lo svolgimento dell'attività di hobbista e per l'istituzione dei mercati loro riservati prevedendo le modalità di assegnazione dei posteggi. Nello specifico riguardano:

- a) le caratteristiche del tesserino identificativo e le indicazioni per la sua validazione;
- b) le modalità per la richiesta e il rilascio del tesserino identificativo;
- c) gli indirizzi generali per l'istituzione dei mercati riservati agli hobbisti e per l'individuazione delle aree o degli spazi loro dedicati al di fuori dei mercati riservati.

Art. 2 Requisiti per partecipare

1. Sono qualificati come hobbisti i privati cittadini e/o associazioni senza scopo di lucro che non svolgono attività commerciale in modo professionale ed imprenditoriale, bensì in modo saltuario e occasionale, che vendono merci e prodotti di modico valore, non appartenenti al settore alimentare, su aree pubbliche o in spazi dedicati, ai sensi dell'art. 20 ter della L.P. n. 17/2010 in materia di attività commerciale in provincia di Trento.

2. Gli hobbisti devono essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5 della suddetta legge e devono munirsi di un tesserino identificativo contenente gli appositi spazi per la validazione, rilasciato dal comune di residenza o dal comune capoluogo della provincia, per i residenti in un'altra regione o nella provincia autonoma di Bolzano.

3. La partecipazione dei soggetti in qualità di hobbisti è consentita anche nei mercati e nelle sagre, fiere e manifestazioni, purché siano loro riservati aree o spazi dedicati.

Art. 3 Casi di esclusione

1. Non rientrano nella definizione di hobbisti le associazioni, gli enti e i soggetti che operano senza finalità lucrativa e che propongono merci a esclusivo scopo benefico, a offerta e senza indicazione del prezzo. Non sono considerati hobbisti, inoltre, chi vende o espone per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico.

2. Sono altresì escluse, le tipologie di vendita, svolte anch'esse in forma occasionale, che sono soggetto a SCIA ed in particolare alle attività di vendita al dettaglio temporanea.

3. Sono escluse le seguenti categorie di venditori:

- a) titolari di autorizzazioni per l'esercizio del commercio in sede fissa o su aree pubbliche (ambulanti e commercianti);
- b) artigiani che vendono i propri articoli prodotti in forma imprenditoriale o professionale.

4. E' facoltà degli uffici comunali a cui compete la gestione del mercato sperimentale la verifica a campione del possesso dei requisiti di professionalità degli operatori che hanno presentato richiesta di partecipazione.

5. E' assolutamente escluso nel modo più assoluto chi opera il commercio di cose antiche o usate in quanto ciò compete all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza ai sensi dell'articolo 126 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 "Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza".

Art. 4 Tesserino identificativo

1. Chi volesse partecipare a qualsiasi mercato degli hobbisti presente sull'intero territorio provinciale, **deve fare domanda di rilascio del tesserino identificativo in carta resa legale all'ufficio protocollo del comune di residenza o al Comune di Trento per i non residenti in provincia utilizzando il modello predisposto da ogni comune.**

2. Il tesserino identificativo, corredato di numero progressivo di rilascio, marca da bollo e fototessera personale abilita ad operare la vendita in forma hobbistica nel corso **dei 2 anni di validità di esso** e nel limite annuale **di 10 giornate**. Lo stesso titolare di tesserino non può partecipare **a più di 6 mercati ogni anno nello stesso comune** ed ogni nucleo familiare non può averne più di uno.

3. Si specifica che è prevista una riserva di posti, comunque non inferiore al cinquanta (50) % dei complessivi di ogni singolo mercato, da assegnare in via prioritaria ai residenti nella Provincia di Trento.

4. Deve essere esposto durante la vendita in modo visibile e leggibile al pubblico e agli organi preposti al controllo ed è vidimato con timbro e data, in uno degli appositi spazi, dal personale incaricato del comune sul cui territorio è svolta la vendita in forma hobbistica.

5. Non è cedibile o trasferibile e va conservato con cura in quanto non possono essere rilasciate copie, duplicati o tesserini sostitutivi per i tesserini eventualmente smarriti o per qualsiasi causa non più in possesso o nella disponibilità del titolare.

6. Nei casi di trasferimento della residenza, il tesserino identificativo originario conserva la sua validità fino alla scadenza naturale, senza alcuna sostituzione da parte del nuovo comune di residenza.

7. Ciascun titolare di tesserino non può farsi sostituire da altri soggetti nell'esercizio della propria attività di vendita in forma hobbistica.

8. La partecipazione a mercati, sagre, fiere e manifestazioni della durata di due giorni, purché consecutivi, equivale a una sola giornata ai fini della vidimazione del tesserino.

9. La mancata partecipazione, senza giustificato motivo e documento motivato, al mercato nella data assegnata, comporta l'esclusione alla partecipazione per le successive due (2) edizioni.

Art. 5 Modalità e numero di partecipazioni consentite al mercato

1. Essendo il "Mercatino dell'hobbistica e dell'usato" a carattere sperimentale e svolto non in forma continuativa, è stato fissato per ogni operatore un numero massimo di partecipazioni consentite con facoltà dell'Amministrazione scegliere annualmente le localizzazioni delle edizioni e delle date del mercato sperimentale.

2. Per aderire al "Mercato degli hobbisti" del comune di Castello Tesino è necessario presentare la **segnalazione di partecipazione con annessa segnalazione di occupazione spazio pubblico** disponibile su sito istituzionale del comune.

3. L'assegnazione dei posteggi avviene seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande presso il comune stesso. Rimane l'obbligo per l'Amministrazione di riservare almeno il 50% dei posti in via prioritaria ai residenti in provincia di Trento. **Agli operatori spetta unicamente scegliere la/e giornata/e di preferenza con un massimo consentito di 6 mercati ogni anno al fine di favorire i necessari criteri di rotazione fra tutti i potenziali soggetti interessati.**

4. Eventuali domande di partecipazione in eccesso rispetto al numero dei posteggi assegnati, verranno tenute in considerazione in caso di assenza degli espositori già prenotati sulla base dell'ordine cronologico di ricezione delle domande.

6. Il modulo di partecipazione ha validità annuale e deve essere presentato una sola volta nel corso dell'anno. Le domande presentate successivamente alla data prefissata non verranno tenute in considerazione. Nel caso di più domande si terrà in considerazione la prima pervenuta al protocollo comunale.

7. Ai fini dell'assegnazione dei posteggi e verifica da parte degli Agenti del Corpo di Polizia Locale Bassa Valsugana e Tesino, ai partecipanti verrà comunicato il numero del posteggio assegnato dall'ufficio comunale per ciascun mercatino per il quale è stata presentata la segnalazione di partecipazione.

Art. 6 Localizzazione, dimensione e caratteristiche del mercato

1. In caso di concomitanza con altre manifestazioni od in presenza di particolari necessità o motivi di pubblica sicurezza, l'Amministrazione comunale ha la facoltà di variarne la destinazione con spostamento parziale o totale. Essa può revocare, sospendere o modificare con atto motivato, in qualsiasi momento il provvedimento di concessione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.

2. Gli organi preposti alla vigilanza hanno la facoltà di disporre diversamente i posteggi qualora ciò non pregiudichi il corretto svolgimento del mercato sperimentale per dare spazio sufficiente a tutti gli operatori.
3. L'occupazione non deve in ogni caso eccedere la superficie autorizzata e non dovrà in nessun modo essere motivo di intralcio o disordine per la circolazione pedonale e veicolare ove consentito. Lo spazio massimo di esposizione di vendita/scambio, che deve coincidere con quello massimo d'ingombro, compresi eventuali gazebo. **L'ente organizzatore non fornisce tavoli, né seggiole, né ombrelloni.** Non è nemmeno prevista la fornitura di energia elettrica.
4. Gli articoli esposti possono essere sistemati su tavoli od altre strutture poco ingombranti o possono essere posizionati a terra, garantendo comunque le condizioni di igiene, cura e decoro e dello spazio massimo assegnato.
5. L'area concessa, delineata in modo ben visibile, deve essere utilizzata esclusivamente per lo scopo precisato in premessa, rispondendo inoltre direttamente e personalmente in solido di tutti gli eventuali danni a cose o terzi che dovessero essere constatati conseguentemente all'utilizzo dell'area pubblica concessa.
6. Nessun veicolo può sostare in prossimità del mercato; una volta effettuate le operazioni di carico e scarico delle merci, i veicoli devono essere spostati nelle apposite aree di parcheggio.
7. In occasioni di particolari manifestazioni o ricorrenze, l'Amministrazione comunale può decidere di modificare gli orari del mercato, la giornata nonché sospenderla.
8. Di seguito sono elencate ubicazione, tipologia e data di svolgimento:

UBICAZIONE	DATA DI SVOLGIMENTO	TIPOLOGIA DEL MERCATO HOBBISTICA	NUMERO PARTECIPANTI AMMESSI	TERMINE PRESENTAZIONE SEGNALAZIONI DI PARTECIPAZIONE
<i>Piazza Marconi – Via Fabio Filzi</i>	DOMENICA- la più prossima al 23.04 – in coincidenza con lo svolgimento della Fiera di San Giorgio	LIBRO USATO - RIVISTE USATE E IMMAGINI	15	15.04 di ogni anno
<i>Piazzetta di Sant'Ippolito</i>	OGNI PRIMA DOMENICA del mese di MAGGIO	HOBBISTICA, con precedenza alla MAGLIERIA, RICAMI FATTI A MANO, VESTITI e ACCESSORI USATI	10* sono ammessi esuberanti se l'area lo consente	28.04 di ogni anno
<i>Angolo di Piazza San Giorgio e Via Monte Agaro</i>	OGNI PRIMA DOMENICA del mese di GIUGNO	HOBBISTICA, con precedenza al LIBRO USATO - RIVISTE USATE e IMMAGINI	10	15.05 di ogni anno
<i>Giardini pubblici di Via Dante e Piazza Marconi</i>	OGNI PRIMA DOMENICA del mese di LUGLIO	HOBBISTICA, con precedenza alla MAGLIERIA, RICAMI FATTI A MANO, VESTITI e ACCESSORI USATI	20 * sono ammessi esuberanti se l'area lo consente	15.06 di ogni anno
<i>Giardini pubblici di Via Dante e Piazza Marconi</i>	OGNI PRIMA DOMENICA del mese di AGOSTO	HOBBISTICA, con precedenza ai LIBRI e RIVISTE USATE e IMMAGINI	20 * sono ammessi esuberanti se l'area lo consente	15.07 di ogni anno
<i>Piazzetta di Sant'Ippolito</i>	OGNI PRIMA DOMENICA del mese di SETTEMBRE	HOBBISTICA, con precedenza ai LIBRI e RIVISTE USATE e IMMAGINI	10 * sono ammessi esuberanti se l'area lo consente	15.08 di ogni anno
<i>San Rocco</i>	16 AGOSTO di ogni anno	HOBBISTICA, con precedenza ai GIOCHI USATI PER BAMBINI, alle PIETRE, MINERALI, CRISTALLI e FOSSILI	25 * sono ammessi esuberanti se l'area lo consente	31.07 di ogni anno
<i>Giardini pubblici di Via Dante</i>	Sabati e domenica di DICEMBRE, dal 22 al 30 dicembre e dal 1 al 7 gennaio di ogni anno	HOBBISTICA, con precedenza a prodotti NATALIZI	5 con cassette in legno dotate di corrente elettrica messe a disposizione dall'amministrazione; il numero delle	30.11 di ogni anno

			cassette può variare di anno in anno	
--	--	--	---	--

- Misure dei posteggi (massime) metri lineari 4 * metri lineari 3=12 mq. (3 * 3 mq. per i gazebo e 4 * 2 mq. per i banchetti) – fatta eccezione del mercatino natalizio con cassette di legno
 - Numero date ammesse di iscrizione: un numero massimo di **6** totali annuali.
 - Tipo di partecipanti: privati cittadini o associazioni senza scopo di lucro che svolgono tale attività a livello occasionale e non in forma imprenditoriale. Sono ammessi a partecipare coloro i quali non abbiano riportate condanne penali e siano in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa antimafia.
- Non possono partecipare i titolari di autorizzazioni al commercio con posteggio fisso ed in forma itinerante su aree pubbliche; gli artigiani che esercitano la propria attività in forma imprenditoriale o professionale;**
- Orario di svolgimento (indicativo): dalle ore 08.00 alle ore 18.00
 - Scadenza iscrizione: come da tabella
 - Modalità iscrizione: compilazione modulo di comunicazione partecipazione e trasmissione ad ufficio protocollo, a mano, via posta ordinaria, raccomandata o via e-mail o pec del Comune;
 - Disposizione dei partecipanti come da disposizioni degli agenti della Polizia Locale
 - Assegnazione dei posteggi: sulla base del numero comunicato dagli uffici comunali e con esibizione del tesserino identificativo da esporre agli agenti del Corpo di Polizia Locale per la vidimazione.
 - Riscossione: non è prevista alcuna riscossione di canone occupazione posteggio in quanto manifestazione promossa dall'Amministrazione comunale.
 - Valore degli articoli: oggetti usati e di modico valore, non aventi valore storico, artistico e di antiquariato. Il valore complessivo della merce esposta non può superare € 1.000 ed il valore del singolo prodotto non deve essere maggiore di € 200, con l'indicazione ben visibile del prezzo.

Art. 7 Prodotti vietati all'esposizione, vendita e scambio

1. Nell'ambito del mercato sperimentale "Mercatino degli hobbisti e dell'usato" è bandita l'esposizione, detenzione e/o vendita di oggetti e materiali che fanno esplicito riferimento all'ideologia fascista e/o nazista.
2. E' esclusa la vendita di animali vivi, piante, oggetti di particolare valore antiquario, metalli e pietre preziose, veicoli, prodotti alimentari.
3. E' assolutamente vietata la vendita o lo scambio di armi, materiali esplosivi e/o combustibili e comunque di oggetti ingombranti o ritenuti tali in base ad insindacabile giudizio degli agenti della Polizia Locale.
4. E' vietata la vendita od il baratto di qualsiasi bene rientrante nelle categorie citate nell'articolo seguente che siano considerati di pregio, anche da insindacabile giudizio degli agenti di vigilanza.
5. Spetta agli agenti della Polizia Locale diffidare ed allontanare dal mercato coloro che espongono oggetti la cui qualità o quantità faccia presupporre l'esistenza di un commercio vero e proprio, ed allo stesso modo, vietare l'esposizione di quei beni che siano ritenuti non idonei e non conformi alle disposizioni contenute nel presente disciplinare.

Art. 8 Prodotti consentiti alla vendita ed allo scambio

1. E' consentita, in questo tipo di manifestazione, la vendita, lo scambio od il baratto di prodotti rientranti nelle seguenti categorie, fatte salve le limitazioni di tipologia indicate in tabella all'art.6 :
 - 1) filatelia
 - 2) numismatica
 - 3) libri, riviste, giornali
 - 4) atlanti, mappe
 - 5) manoscritti e autografi
 - 6) materiale per la scrittura e relativi accessori
 - 7) cartoline, buste affrancate e fotografie
 - 8) monili ed orologi
 - 9) strumenti ottici, di precisione e macchine fotografiche
 - 10) dischi, grammofoni, radio, strumenti musicali, strumenti di produzione sonora
 - 11) pizzi, merletti, tovaglie, servizi per la tavola, oggetti in vetro
 - 12) oggetti per casalinghi
 - 13) giochi, giocattoli, modellismo, soldatini, figurine e schede telefoniche
 - 14) articoli da fumo
 - 15) attrezzi da lavoro, ferri
 - 16) articoli militari e onorificenze escluso qualsiasi tipo di arma
 - 17) gioielli ed accessori di modico valore
2. Ove non espressamente specificato, è anche consentita, la vendita, lo scambio od il baratto di prodotti rientranti nelle categorie dei mobili e prodotti d'arredo di piccole dimensioni e nello specifico:
 - 1) mobili di piccole dimensioni
 - 2) opere di pittura, scultura, grafica e disegni

- 3) silver plate
- 4) tappeti ed arazzi
- 5) tessuti
- 6) statue da giardino ed elementi di architettura di piccole dimensioni

Art. 9 Limiti alla merce venduta e controlli

1. Il valore complessivo della merce esposta non superiore ad € 1.000 ed il valore del singolo prodotto non può essere superiore ad € 200. Per tutti gli articoli in vendita è necessario indicare in modo chiaro e ben leggibile il rispettivo prezzo mediante l'uso di un cartellino o di altre modalità idonee. Se prodotti identici dello stesso valore sono esposti insieme è sufficiente l'uso di un unico cartello. Eventuali violazioni alla pubblicità prezzi sono sanzionabili ai sensi dell'art. 52 comma 7 della L.P. 7/2010.
2. Tale soglia pone anche il limite per escludere la nascita di una possibile attività di tipo commerciale ed a livello imprenditoriale professionale.
3. La merce non ritenuta idonea sul posteggio assegnato, a giudizio insindacabile degli agenti di vigilanza, comporterà l'allontanamento del partecipante al mercato.
4. È esclusa la vendita o lo scambio di beni per cui la detenzione e vendita necessita licenza amministrativa e/o di pubblica sicurezza.
5. Gli oggetti di propria produzione per la realizzazione dei quali è sufficiente una comune capacità progettuale e di esecuzione possono essere venduti, oltre che attraverso le modalità di vendita al dettaglio definite dalla legge provinciale in materia di commercio, anche in forma hobbistica.
6. La merce venduta non deve peraltro nemmeno rientrare nella casistica del "commercio di cose antiche o usate", ossia commercio di antichità ed oggetti usati con valore storico od artistico, attività da svolgere a livello professionale ed imprenditoriale, espressamente disciplinata al T.U. L. L.P.S e da dichiarare all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza.
7. Per prodotti di particolare pregio ma comunque di valore non superiore a quello fissato nel comma 1., l'acquirente può richiedere al venditore un certificato di proprietà.

Art. 10 Obblighi e comportamenti da osservare per i partecipanti

1. Ogni espositore è tenuto a mantenere un comportamento corretto nei confronti degli espositori vicini ed in generale degli altri partecipanti e del pubblico, pena l'immediato allontanamento dalla zona del mercato sperimentale da parte degli agenti della Polizia Locale. Il posto da gestire deve essere occupato con cura, lasciato pulito a fine esposizione ed i prodotti collocati in modo ordinato e non ammassati.
2. Ogni espositore è obbligato ad esibire il tesserino identificativo rilasciato dal Servizio Attività Economiche del comune di residenza. Tale documento vale come titolo autorizzatorio e di riconoscimento ai fini dei controlli di vigilanza.
3. Tale tesserino è personale e non cedibile a terzi in quanto contrassegna il titolare del posteggio assegnato e le singole giornate di partecipazione. Il posteggio assegnato non può essere ceduto a terzi, anche parzialmente.
4. Ogni espositore deve comunque assicurare l'accesso ai privati alle proprie abitazioni e l'accessibilità ai negozi presenti lungo le vie del mercato sperimentale.
5. Tale tesserino deve essere presentato, a richiesta degli agenti di vigilanza, e chi ne fosse sprovvisto è sanzionabile in base all'art. 14 del presente disciplinare.
6. All'espositore è vietato:
 - a) introdurre, pubblicizzare e vendere articoli non attinenti al mercato o rientranti nelle categorie di cui al precedente art. 8;
 - b) pubblicizzare sia direttamente che non, la merce in esposizione mediante l'impiego di cartelli indicanti sconti, occasioni, svendite nonché richiamare il pubblico con apparecchi fonici, musicali ecc.;
 - c) dar corso all'esposizione od alla vendita di articoli appartenenti a terzi;
 - d) raccogliere firme, dichiarazioni o giudizi;
 - e) accantonare materiali al di fuori dell'area assegnata;
 - f) cedere a terzi, in tutto o in parte, anche gratuitamente, l'area assegnata;
 - g) iniziare la vendita/scambio prima dell'orario fissato per l'avvio del mercato sperimentale al nome "Mercato degli hobbisti";
 - h) permanere sul luogo dopo la chiusura del mercato oltre l'ora successiva, tempo massimo concesso ai fini delle operazioni di sgombero della merce;
 - i) allestire l'area assegnata in modo da occultare gli espositori vicini;
 - j) danneggiare o imbrattare le pavimentazioni, le facciate degli edifici adiacenti al proprio posteggio espositivo;
 - k) danneggiare, calpestare i fiori o aiuole ed appoggiare materiale sulle aree verdi;
 - l) danneggiare in generale il patrimonio demaniale.
5. L'espositore è obbligato a:
 - a) rispettare i tempi, le modalità e gli orari del mercatino sperimentale;
 - b) rispettare lo spazio assegnato;

c) rispettare ogni altra indicazione e prescrizione contenuta nel presente disciplinare e nel contesto della normativa vigente.

Art. 11 Tributi da pagare

1. Ai sensi dell'art. 22 del vigente "Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" non è dovuto il C.O.S.A.P temporaneo, trattandosi di manifestazione promossa dal Comune di Castello Tesino;
2. Nel caso il mercato venga affidato ad un soggetto organizzatore esterno, il calcolo dei tributi dovuti verrà valutato singolarmente in base all'eventuale patrocinio accordato.

Art. 12 Gestione del mercato sperimentale

1. L'organizzazione del mercato sperimentale denominata "Mercatino degli hobbisti e dell'usato", promosso dall'amministrazione comunale, viene gestita dal Servizio commercio del Comune di Castello Tesino in collaborazione con la Polizia Locale Bassa Valsugana e Tesino per l'aspetto operativo relativo al posizionamento di transenne e alla delimitazione degli spazi dei posteggi.

Art. 13 Responsabilità dell'ente gestore

1. L'amministrazione comunale non si assume alcun tipo di responsabilità per i materiali, le merci o quanto risulti depositato negli spazi espositivi.
2. Nessuna ulteriore responsabilità può essere addebitata all'Amministrazione comunale per danni causati a persone o cose, da chiunque o comunque provocate, come espositori o visitatori; conseguentemente, non saranno risarciti eventuali danni derivanti da incendi, fulmini, tempeste, esplosioni, infiltrazioni d'acqua od altre cause.
3. L'amministrazione comunale declina, altresì, ogni responsabilità per danni ai veicoli ed oggetti, furti subiti.
4. È demandato agli organi del Corpo di Polizia Locale il compito di valutare l'opportunità nel giorno del mercato sperimentale di annullare la singola data per maltempo o per motivi di ordine pubblico.

Art. 14 Rispetto delle regole

1. È espressamente fatto divieto esercitare il commercio di cose antiche o usate in quanto non rientra nell'oggetto e finalità della presente manifestazione e detto commercio deve essere svolto obbligatoriamente attraverso dichiarazione preventiva all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza ai sensi dell'articolo 126 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza".
2. Le violazioni alle disposizioni del presente disciplinare sono punite con l'allontanamento dell'espositore dall'area.
3. Coloro che espongono, che detengono ai fini di vendita o scambio, oggetti e materiale che fanno esplicito riferimento all'ideologia fascista o nazista, sono puniti con la massima sanzione prevista, vengono espulsi immediatamente dall'area di mercato, depennati dall'elenco e non possono più partecipare per almeno 5 anni dalla data di violazione.
4. Gli agenti della Polizia Locale sono incaricati di fare osservare le disposizioni di cui al presente disciplinare.

Art. 15 Disposizioni finali

1. Si rimanda ad un'eventuale convalida a livello di consiglio comunale, qualora l'Amministrazione comunale decida di istituirlo a livello definitivo per riscontro domanda/offerta e di risposta turistica. Nel tal caso, si provvederà all'aggiornamento della presente disciplina e dei relativi allegati all'interno del Regolamento comunale dei mercati su area pubblica, nel rispetto degli indirizzi provinciali vigenti ed acquisendo il preventivo parere delle associazioni degli operatori di commercio.